*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma*

**Anno 135° — Numero 163**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 14 luglio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

### AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 14 luglio 1994, n. 440.

**Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nell'articolo 274 del codice di procedura penale, la lettera *a)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*a)* quando sussistono inderogabili esigenze attinenti alle indagini sui fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuità della prova;».

2. Nell'articolo 274, comma 1 lettera *b)* del codice di procedura penale le parole: «si dia alla fuga» sono sostituite dalle parole: «stia per darsi alla fuga».

Art. 2.

1. L'articolo 275 del codice di procedura penale è così modificato:

*a)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Fermo quanto previsto dagli articoli 273 e 274, è applicata la custodia cautelare in carcere quando si procede in ordine:

*a)* ai delitti previsti dagli articoli 285, 286, 416-*bis* e 422 del codice penale; al delitto, consumato o tentato, previsto dall'articolo 630 del codice penale; ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; al delitto previsto dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

*b)* ai delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale; al delitto previsto dall'articolo 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; ai delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, a meno che le esigenze cautelari non possano essere soddisfatte con altre misure»;

*b)* dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«*3-bis.* Non può essere disposta la misura cautelare in carcere per delitti diversi da quelli indicati nel comma 3 e nell'articolo 380.

*3-ter.* La disposizione di cui al comma 3-*bis* non si applica, fermo quanto previsto dall'articolo 280, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 256, 270-*bis*, 288, 289, 336, 338, 343, 356, 368, 385, 386, 410, 411, 420, 427, 431, 432, 433, 499, 519, 521, 530, 564, 571, 572, 578, 583, 605, 611, 644, 644-*bis*, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale, ovvero quando l'imputato è una persona dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, o abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.».

Art. 3.

1. Nell'articolo 291, comma 1, del codice di procedura penale dopo le parole: «su cui la richiesta si fonda» sono aggiunte le seguenti: «e le memorie difensive».

Art. 4.

1. Nell'articolo 292 del codice di procedura penale, la lettera *c)* del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*c)* l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui

sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, anche con riferimento alla gravità del reato ed alla pericolosità del soggetto, desunta tra l'altro dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto, nonché al tempo trascorso dalla commissione del reato.».

Art. 5.

1. Nell'articolo 299, comma 2, del codice di procedura penale le parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 3 lettera *a)*».

2. Nell'articolo 299 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

«*3-ter*. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio dell'imputato. Al pubblico ministero e al difensore, che hanno facoltà di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto.».

3. Nell'articolo 503, comma 6, del codice di procedura penale dopo le parole: «a norma degli articoli 294,» sono aggiunte le seguenti: «299, comma 3-*ter*,».

Art. 6.

1. Nel primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo le parole: «la sospensione del procedimento penale» sono aggiunte le seguenti: «o dei termini di custodia cautelare».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 304 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. I termini previsti dall'articolo 303 lettera *a)* sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1 lettere *a)* e *b)*.».

Art. 7.

1. Nell'articolo 309, comma 8, del codice di procedura penale l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.».

2. Nell'articolo 310, comma 2, del codice di procedura penale il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.».

Art. 8.

1. Nell'articolo 329 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. Sono coperte dal segreto fino alla chiusura delle indagini le notizie relative all'invio o al contenuto dell'informazione di garanzia e dell'invito a presentarsi, nonché le notizie relative al compimento delle attività dirette ad assumere le sommarie informazioni previste dall'articolo 350.».

2. Nell'articlo 369, comma 1, del codice di procedura penale le parole: «sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia» sono sostituite dalle seguenti: «Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia».

Art. 9.

1. Nell'articolo 335 del codice di procedura penale il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, al suo difensore ed alla persona offesa che ne facciano richiesta.».

2. Nell'articolo 335 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero può disporre con decreto motivato il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore complessivamente a tre mesi.».

Art. 10.

1. Nell'articolo 386, comma 5, del codice di procedura penale le parole: «, se infermo,» sono soppresse.

Art. 11.

1. Nell'articolo 38 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sono aggiunti i seguenti commi:

«*2-bis*. Il difensore della persona sottoposta alle indagini può presentare direttamente al giudice elementi rilevanti ai fini della decisione da adottare.

*2-ter*. La documentazione presentata al giudice è inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale ovvero in copia, se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione.».

Art. 12.

1. L'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è così modificato:

*a)* nel comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: «320 (corruzione di persona incaricata di pubblico servizio)» devono essere soppresse le parole: «del codice penale» e vanno aggiunte le seguenti: «321 (pene per il corruttore), 322 (istigazione alla corruzione), 323 secondo comma (abuso d'ufficio per procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale), 326 terzo comma (rilevazione ed utilizzazione di segreti di ufficio per procurare a se o ad altri un indebito profitto patrimoniale), 640-*bis* (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche),

648 (ricettazione) del codice penale purché, con riferimento a quest'ultima ipotesi, il denaro o le cose provengano da uno dei delitti sopra indicati ovvero dal delitto di truffa previsto dall'articolo 640, secondo comma, n. 1, del medesimo codice;»;

*b)* nel comma 1, lettera *e)*, le parole: «indicati alla lettera *a)*» sono sostituite dalle seguenti: «indicate alle lettere *a)* e *b)*»;

*c)* nel comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Ai soggetti indicati nel presente comma è altresì fatto divieto di esercitare l'ufficio di amministratore, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza delle persone giuridiche pubbliche, ovvero degli enti e delle imprese pubbliche e delle società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20% o delle società controllate da queste ultime; ai medesimi soggetti è fatto inoltre divieto di esercitare l'ufficio di sindaco delle persone giuridiche nonché di svolgere presso di esse il controllo legale dei conti.»;

*d)* nel comma 3 la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei loro Presidenti, del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;»;

*e)* dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«*6-bis.* Ai fini dell'applicazione delle misure previste dal presente articolo alla sentenza di condanna è equiparata la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale.».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 6-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e modificato dal presente decreto-legge si applicano anche alle candidature alle elezioni al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati.

3. Le leggi elettorali disciplinano le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.

Art. 13.

1. L'articolo 438 del codice di procedura penale è così modificato:

*a)* nel comma 1 è soppresso il periodo: «, con il consenso del pubblico ministero,»;

*b)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Nell'udienza, la richiesta è formulata oralmente; negli altri casi è formulata con atto scritto.».

2. L'articolo 439 del codice di procedura penale è così modificato:

*a)* nel comma 1 sono soppresse le parole: «unitamente all'atto di consenso del pubblico ministero»;

*b)* nel comma 2 le parole: «la richiesta ed il consenso possono essere presentati» sono sostituite dalle seguenti: «la richiesta può essere presentata».

3. Nell'articolo 440, comma 1, dopo le parole: «Sulla richiesta il giudice» vanno inserite le seguenti: «, sentito il pubblico ministero,».

4. Il consenso del pubblico ministero resta comunque necessario quando si procede per i delitti indicati nei commi 3 e 3-*ter* dell'articolo 275 del codice di procedura penale come modificato dal presente decreto.

Art. 14.

1. L'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è così modificato:

*a)* i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Il presidente del tribunale provvede su designazione nominativa del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, alla formazione di un elenco alfabetico degli iscritti nell'albo idonei e disponibili ad assumere le difese di ufficio, in numero proporzionale a quello dei magistrati in servizio negli uffici del circondario. L'elenco è aggiornato con cadenza annuale.

*2.* L'elenco di cui al comma 1 è trasmesso agli uffici giudiziari che hanno sede nel territorio del circondario.»;

*b)* nel comma 3 dopo le parole: «ogni giorno» sono inserite le seguenti: «, anche in caso di astensione collettiva dall'attività giudiziaria,».

2. Nella prima applicazione, il presidente del tribunale provvede alla formazione dell'elenco di cui al comma 1, lettera *a)*, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 15.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0484

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1994.

**Scioglimento del consiglio comunale di Aversa.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Aversa (Caserta), non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1994, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Aversa (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Izzo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Aversa (Caserta) — al quale la legge assegna trenta membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1994.

Essendo, infatti, scaduto il termine del 28 febbraio 1994, entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo di Caserta, con provvedimento n. 850/Segr./Rag. del 7 marzo 1994, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro il termine del 31 marzo 1994.

Tuttavia, scaduto anche tale termine infruttuosamente, l'organo di controllo, con decisione n. 1397/Rag. del 7 aprile 1994, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 in data 28 aprile 1994.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Aversa.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Aversa (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Izzo.

Roma, 6 giugno 1994

*Il Ministro dell'interno:* MARONI

94A4505

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1994.

**Scioglimento del consiglio comunale di Lucera.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Lucera (Foggia), non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1994, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lucera (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Agostino Ricucci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Lucera (Foggia) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1994.

Essendo, infatti, scaduto il termine del 28 febbraio 1994, entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, la sezione decentrata provinciale di controllo sugli atti degli enti locali di Foggia, con provvedimento n. 2403 del 15 marzo 1994, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro il termine di venti giorni dalla data di notifica dello stesso.

Tuttavia, scaduto anche tale termine infruttuosamente, l'organo di controllo, con atto n. 3739 del 21 aprile 1994, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 in data 4 maggio 1994.

Il prefetto di Foggia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Lucera.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lucera (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Agostino Ricucci.

Roma, 6 giugno 1994

*Il Ministro dell'interno:* MARONI

**94A4506**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1994.

**Scioglimento del consiglio comunale di Bitonto.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Bitonto (Bari), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bitonto (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Tafaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Bitonto (Bari) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 23 febbraio 1994, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostruzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 20, 22 e 23 aprile 1994 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, con provvedimento n. 1513/13.2/Gab. del 27 aprile 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bitonto (Bari) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Tafaro.

Roma, 6 giugno 1994

*Il Ministro dell'interno:* MARONI

**94A4507**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1994.

**Scioglimento del consiglio comunale di Bresso.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Bresso (Milano), a causa delle dimissioni presentate da venti consiglieri su quaranta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bresso (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Francesca Iacontini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Bresso (Milano) — al quale la legge assegna quaranta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da venti consiglieri.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento numero 13.4/09425317/Gab. del 5 maggio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bresso (Milano) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Francesca Iacontini.

Roma, 6 giugno 1994

*Il Ministro dell'interno:* MARONI

**94A4508**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1994.

**Scioglimento del consiglio comunale di Bagnara Calabra.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Bagnara Calabra (Reggio Calabria), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Demetrio Martino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 16 marzo 1994, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 7 aprile, del 3 e 4 maggio 1994 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 500/94/Gab. del 19 maggio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Demetrio Martino.

Roma, 17 giugno 1994

*Il Ministro dell'interno* MARONI

94A4509

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1994.

**Sospensione dalla carica di un deputato della regione Sicilia.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e dalla legge 30 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista la comunicazione della sentenza della corte d'appello di Catania del 21 maggio 1994, trasmessa in data 28 maggio 1994, dalla quale risulta che il sig. Biagio Susinni, deputato regionale dell'assemblea siciliana, è stato condannato per i reati di cui agli articoli 110, 81 cpv, 323, commi 1 e 2, 324;

Vista la comunicazione del commissario dello Stato per la regione siciliana n. 51/Ris/2A2 del 28 maggio 1994;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di deputato regionale del sig. Biagio Susinni;

Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplata dalla legge;

Sentiti i Ministri per gli affari regionali e dell'interno;

Decreta:

Il sig. Biagio Susinni è sospeso dalla carica di deputato regionale della regione Sicilia a decorrere dal 21 maggio 1994.

Roma, 15 giugno 1994

*Il Presidente:* BERLUSCONI

94A4518

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 giugno 1994.

**Uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sanitario internazionale, approvato dall'Assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità il 25 maggio 1951, al quale è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963, e successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;

Riconosciuta l'opportunità di estendere anche ad altri uffici sanitari l'autorizzazione di cui al predetto decreto, in considerazione delle mutate condizioni del traffico internazionale ed al fine di agevolare i viaggiatori che hanno necessità di essere sottoposti a tali vaccinazioni;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale, sono i seguenti:

| | |
|---|---|
| Ancona | Ufficio di sanità marittima ed aerea |
| Aosta | Assess. sanità reg. autonoma Valle d'Aosta - Servizio igiene pubblica e ambientale |
| Arezzo | USL n. 23 |
| Augusta | Ufficio sanità marittima |
| Bari | Ufficio sanità marittima ed aerea |
| Bergamo | USL n. 29 |

| | |
|---|---|
| Bologna | Ufficio di sanità aerea |
| Bologna | USL n. 29 |
| Bolzano | Ufficio d'igiene (USL centrosud) |
| Brindisi | Ufficio di sanità marittima ed aerea |
| Brescia | USL n. 41 |
| Cagliari | Ufficio di sanità marittima ed aerea |
| Campobasso | USL n. 5 |
| Catania | Ufficio di sanità marittima ed aerea |
| Catanzaro | USL n. 7 |
| Civitavecchia-Roma | Ufficio di sanità marittima |
| Como | USL n. 11 |
| Cremona | USL n. 51 |
| Fiumicino-Roma | Ufficio di sanità aerea |
| Fiumicino-Roma | Soc. Alitalia (limitatamente al personale dipendente) |
| Firenze | USL n. 10/A |
| Foligno | USL n. 5 |
| Genova | USL n. 3 |
| Genova | Ufficio di sanità marittima ed aerea |
| Imola (Bologna) | USL n. 23 |
| Imperia | USL n. 1 |
| Imperia | Ufficio di sanità marittima |
| Isernia | USL n. 3 |
| La Spezia | Ufficio di sanità marittima |
| La Spezia | USL n. 5 |
| Legnano (Milano) | USL n. 70 |
| Livorno | Ufficio di sanità marittima |
| Manfredonia-Foggia | Ufficio di sanità marittima |
| Mantova | USL n. 47 |
| Matera | USL n. 6 |
| Messina | Ufficio di sanità marittima |
| Milano | Ufficio di sanità aerea (Linate) |
| Milano | USL n. 75/1 |
| Napoli | Ufficio di sanità marittima ed aerea |
| Ortona (Chieti) | USL n. 9 |
| Padova | USL n. 21 |
| Palermo | Ufficio di sanità marittima ed aerea |
| Parma | USL n. 4 |
| Pavia | USL n. 77 |
| Perugia | USL n. 3 |
| Pescara | Ufficio di sanità marittima ed aerea |
| Pisa | Ufficio di sanità aerea |
| Porto Empedocle-Agrigento | Ufficio di sanità marittima ed aerea |
| Porto Torres-Sassari | Ufficio di sanità marittima ed aerea |
| Potenza | USL n. 2 |
| Ravenna | Ufficio di sanità marittima ed aerea |
| Reggio Calabria | Ufficio di sanità marittima ed aerea |
| Roma | Ministero della sanità - Direzione generale servizi igiene pubblica - Divisione II |
| Roma-Fiumicino | Ufficio di sanità marittima |
| Roma | USL RM/1 |
| Roma | Ufficio sanitario F.A.O. (limitatamente al personale dipendente) |
| Salerno | Ufficio di sanità marittima |
| Savona | Ufficio di sanità marittima |
| Savona | USL n. 2 |
| Siracusa | Ufficio di sanità marittima |
| Sondrio | USL n. 22 |
| Taranto | Ufficio di sanità marittima |
| Teramo | USL n. 14 |
| Torino | Ufficio di sanità aerea (Caselle-Torinese) |
| Torino | USL n. 1/23 |
| Trapani | Ufficio di sanità marittima ed aerea |
| Trento | Provincia autonoma di Trento - Servizio per l'igiene e la sanità pubblica |
| Trieste | Ufficio di sanità marittima ed aerea |
| Varese | Ufficio di sanità aerea (Malpensa) |
| Varese | USL n. 3 |
| Venezia | Ufficio di sanità marittima ed aerea |
| Verona | USL n. 25 |
| Viareggio (Lucca) | USL n. 3 |

Art. 2.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Roma, 16 giugno 1994

*Il Ministro:* COSTA

94A4522

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 4 luglio 1994.

**Rettifiche e integrazioni al decreto ministeriale 26 aprile 1994 concernente la determinazione del numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 1993-94.**

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76 CEE;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1994 con il quale è stato determinato il numero delle borse di studio per le singole scuole di specializzazione ed in particolare l'art. 2;

Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate è correlato alla disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1994, relativo alla concessione di posti aggiuntivi per i fini di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 28 gennaio 1994;

Considerato che nel predetto decreto ministeriale 26 aprile 1994 si è incorso in meri errori materiali dovuti anche ad erronee comunicazioni da parte delle Università;

Considerata la necessità di specificare che alcuni posti relativi alle Università degli studi di Padova e di Verona devono essere assegnati ai sensi delle leggi della provincia autonoma di Bolzano 3 gennaio 1986, n. 1, e della provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993 n. 5, ai medici specializzandi residenti nelle province di Bolzano e di Trento;

Considerata la necessità di apportare rettifiche e integrazioni alla tabella allegata al decreto ministeriale 26 aprile 1994;

Decreta:

Alla tabella allegata al decreto ministeriale 26 aprile 1994 in premessa citato sono apportate le seguenti rettifiche:

*Università di Ancona:*

Dermatologia — Alla colonna A è assegnato un posto

Endocrinologia. . . . . — Alla colonna A è assegnato un posto

Malattie infettive . . . — Alla colonna A è assegnato un posto

Radiologia . . . . . . . — Alla colonna A è assegnato un posto

Igiene e med. prev.. . — Alla colonna A sono assegnati due posti

*Università di Cagliari:*

Allergologia e imm.. . — Alla colonna C è assegnato un ulteriore posto

Endocrinologia. . . . . — Alla colonna A è assegnato un ulteriore posto

*Università di Messina:*

Chirurgia gen.le II . . — Alla colonna B è soppresso un posto

Chirurgia app. dig. . . — Alla colonna B è assegnato un posto

*Università cattolica di Milano:*

Endocrinologia I . . . — Alla colonna C sono assegnati due posti

*Università di Milano:*

Malattie app. resp. II — Alla colonna B è soppresso un posto

Medicina interna II. . — Alla colonna B è soppresso un posto

Urologia . . . . . . . . — Alla colonna B è soppresso un posto

Cardiologia II . . . . . — Alla colonna B è soppresso un posto

Endocrinologia I . . . — Alla colonna C sono soppressi due posti

Biochimica clinica. . . — Alla colonna A è assegnato un ulteriore posto

Medicina interna 1ª sc. — Alla colonna A sono assegnati due posti

Neurologia . . . . . . . — Alla colonna A è assegnato un posto

Igiene e med. prev.va — Alla colonna A è assegnato un ulteriore posto

*Università Federico II di Napoli:*

Chirurgia gen.le I. . . — Alla colonna B è soppresso un posto

Oftalmologia . . . . . . — Alla colonna A sono soppressi due posti<br>Alla colonna C sono assegnati due posti

Chir. app.to dig.te . . — Alla colonna A sono soppressi tre posti

Malattie infettive . . . — Alla colonna A sono soppressi quattro posti

Radiologia . . . . . . . — Alla colonna B è soppresso un posto

Reumatologia . . . . . Alla colonna A è soppresso un posto

Biochimica clinica . . . Alla colonna A sono soppressi due posti

Medicina legale . . . . Alla colonna B sono soppressi tre posti

Oncologia . . . . . . . Alla colonna A è soppresso un posto

*Seconda Università di Napoli:*

Ginecologia e ostetr. . Alla colonna A è assegnato un posto

Medicina interna . . . Alla colonna A è assegnato un posto

Pediatria . . . . . . . . Alla colonna C è assegnato un posto

Chirurgia app. dig. . . Alla colonna C è assegnato un posto

*Università di Padova:*

Anestesia e rian. . . . Alla colonna C è assegnato un ulteriore posto

Psichiatria . . . . . . . Alla colonna B è assegnato un ulteriore posto

*Università di Pavia:*

Cardiologia. . . . . . . Alla colonna C è assegnato un ulteriore posto per portatore di handicap

*Università di Trieste:*

Cardiologia. . . . . . . Alla colonna B è soppresso un posto

Alla colonna C è assegnato un posto

*Università di Udine:*

Oftalmologia . . . . . . Alla colonna B è soppresso un posto

Alla colonna C sono soppressi due posti

*Università di Verona:*

Oftalmologia . . . . . . Alla colonna B è assegnato un posto

Alla colonna C è assegnato un posto

Psichiatria . . . . . . . Alla colonna C è assegnato un posto

Alla suddetta tabella sono apportate le seguenti integrazioni a chiarimento:

*Università di Padova:*

Geriatria . . . . . . . . Un posto della colonna C è assegnato agli specializzandi della P.A.B.

Malattie app.to resp.rio Un posto della colonna C è assegnato agli specializzandi della P.A.B.

Medicina fisica e riab.ne Tre posti della colonna C sono assegnati agli specializzandi della P.A.B.

*Università di Verona:*

Chirurgia generale. . . Un posto della colonna C è assegnato agli specializzandi della P.A.B.

Chirurgia pediatrica. . Un posto della colonna C è assegnato agli specializzandi della P.A.B.

Ginecologia e ostetr. . Un posto della colonna C è assegnato agli specializzandi della P.A.B.

Medicina interna . . . Due posti della colonna C sono assegnati agli specializzandi della P.A.B.

Pediatria . . . . . . . . Quattro posti della colonna C sono assegnati agli specializzandi della P.A.B.

Psichiatria . . . . . . . Due posti della colonna C sono assegnati agli specializzandi della P.A.B.

Radiologia . . . . . . . Un posto della colonna C è assegnato agli specializzandi della P.A.B.

Anestesia e rianim. . . Un posto della colonna C è assegnato agli specializzandi della P.A.T.

Chirurgia generale. . . Un posto della colonna C è assegnato agli specializzandi della P.A.T.

Neurochirurgia. . . . . Un posto della colonna C è assegnato agli specializzandi della P.A.T.

Neurologia . . . . . . . Un posto della colonna C è assegnato agli specializzandi della P.A.T.

Oftalmologia . . . . . . Un posto della colonna C è assegnato agli specializzandi della P.A.T.

Gastroenterologia . . . Un posto della colonna C è assegnato agli specializzandi della P.A.T.

| | |
|---|---|
| Igiene e med. prev. . . | Due posti della colonna C sono assegnati agli specializzandi della P.A.T. |
| Neuropsichiatria infantile | Un posto della colonna C è assegnato agli specializzandi della P.A.T. |
| Ortopedia e traumatologia | Due posti della colonna C sono assegnati agli specializzandi della P.A.T. |
| Radiologia . . . . . . . | Un posto della colonna C è assegnato agli specializzandi della P.A.T. |

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma; 4 luglio 1994

*Il Ministro:* PODESTÀ

94A4486

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 giugno 1994.

**Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Saluzzo.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Saluzzo, con sede in Saluzzo;

Viste le delibere del 28 settembre 1993 e del 21 marzo 1994 con le quali il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'Assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 6, 8, 9, 12, 14, 17, 18 e 19 nonché l'inserimento dell'art. 25 nello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 6, 8, 9, 12, 14, 17, 18 e 19 nonché l'inserimento dell'art. 25 nello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Saluzzo, con sede in Saluzzo, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1994

*Il Ministro:* DINI

ALLEGATO

Art. 6.

(Comma unico). Sono organi della Fondazione:

*a)* l'assemblea dei soci;

*b)* il consiglio di amministrazione;

*c)* il collegio sindacale.

Art. 8.

(Comma 1). La qualità di socio si acquista:

*(Omissis).*

*b)* con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, su designazione delle seguenti amministrazioni:

*(Omissis).*

uno dal comune di Scarnafigi;

uno dalla comunità montana Valli Po Bronda Infernotto - Paesana;

uno dalla comunità montana Valle Varaita - Sampeyre;

*c)* con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, su designazione dei seguenti enti, organismi ed istituzioni:

*(Omissis);*

due da I Filarmonici di Torino - Scuola di alto perfezionamento musicale - Soc. coop a r.l. - Torino;

due dall'Associazione di studi sul Saluzzese - Saluzzo;

*(Omissis).*

*d)* con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, su designazione dei seguenti enti, organismi ed istituzioni:

quattro dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura - C.C.I.A.A. - Cuneo;

due dall'Unione del commercio del turismo e dei servizi della provincia di Cuneo;

*(Omissis).*

Art. 9.

(Comma 1). L'assemblea dei soci delibera:

sulla elezione dei soci di sua competenza,

sulla elezione dei componenti del consiglio di amministrazione;

sulla elezione dei componenti del collegio sindacale;

sulla misura delle indennità di carica per i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché sulla determinazione del rimborso — anche in misura forfettaria — delle spese sostenute dagli amministratori e dai sindaci in ragione del loro incarico,

sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione e da almeno un terzo dei soci;

sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali.

*(Omissis).*

Art. 12.

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione è composto da undici membri.

(Comma 2). I consiglieri vengono nominati dall'assemblea dei soci nel proprio seno; durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

(Comma 3) La nomina produce immediatamente i suoi effetti purché venga accettata espressamente o implicitamente. La nomina ... *(Omissis).*

*(Omissis).*

(Comma 5). Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente.

(Comma 6). I consiglieri non devono versare in alcuna delle situazioni impeditive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, art. 5.

*(Omissis).*

Art. 14.

*(Omissis).*

(Comma 4). L'ammontare complessivo dei compensi annuali rivenienti a ciascun amministratore della Fondazione per le cariche di cui al precedente comma non potrà superare il doppio del compenso più alto previsto per le cariche di cui al precedente comma. L'ammontare eccedente detta soglia dovrà essere attribuito alla Fondazione.

Art. 17.

*(Omissis).*

(Comma 2). Essi sono nominati dall'assemblea dei soci ed almeno uno di essi deve essere iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o all'istituendo registro dei revisori contabili.

(Comma 3). Assume la presidenza del collegio il sindaco iscritto nel ruolo o nel registro sopra richiamati; in caso di pluralità di iscritti, il più, anziano di carica e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

*(Omissis).*

(Ultimo comma). L'ammontare complessivo dei compensi annuali rivenienti a ciascun sindaco della Fondazione per le cariche di cui al precedente comma non potrà superare il doppio del compenso più alto previsto per le cariche di cui al precedente comma. L'ammontare eccedente detta soglia dovrà essere attribuito alla Fondazione.

Art. 18.

(Comma 1). Al presidente, al vice presidente, ai restanti componenti del consiglio di amministrazione ed ai membri del collegio sindacale spetta una indennità di carica costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti, nella misura determinata dall'assemblea dei soci e secondo modalità di erogazione definite dal consiglio di amministrazione.

(Comma 2). Ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale spetta, altresì, il rimborso — anche in forma forfettaria — delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

(Comma 3). Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza in una medesima giornata, anche per riunioni di organi diversi.

Art. 19.

*(Omissis).*

(Comma 4). I proventi dell'esercizio saranno così destinati:

*a)* una quota non inferiore ai cinque decimi dei proventi derivanti dalla partecipazione nella società per azioni conferitaria verrà accantonata a riserva destinata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della società ... *(Omissis);*

*(Omissis).*

(Comma 5). Il consiglio di amministrazione redige il bilancio preventivo per l'anno successivo e lo sottopone, entro il 31 maggio di ogni anno, all'assemblea dei soci per l'approvazione.

*Omissis).*

Art. 25.

(Comma 1). Ai componenti degli organi amministrativi e di controllo della Fondazione si applicano le incompatibilità con le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio previste da norme legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti. Nel caso in cui l'incompatibilità fra più cariche comporti l'opzione per una di esse, si intende che — qualora l'opzione non sia esercitata entro i termini previsti — l'interessato decade automaticamente dalla sua carica nella Fondazione.

(Comma 2). Il presidente ed il vice presidente di nomina ministeriale, nonché gli altri componenti del consiglio di amministrazione ed i membri del collegio sindacale, compatibilmente con la previsione di cui al precedente comma, in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto, rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla data medesima

**94A4482**

---

DECRETO 21 giugno 1994.

**Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Volterra.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Volterra, con sede in Volterra;

Vista la delibera del 2 marzo 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18 e 23 (norma transitoria) nonché la modifica concernente l'abrogazione dell'art. 24 (norma transitoria) dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18 e 23 (norma transitoria) nonché la modifica concernente l'abrogazione dell'art. 24 (norma transitoria) nello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Volterra, con sede in Volterra, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1994

*Il Ministro:* DINI

ALLEGATO

Art 7.

(Comma 1). Per essere ammessi in qualità di soci, le persone fisiche devono essere cittadini italiani ed avere piena capacità civile, indiscussa probità ed onorabilità ai sensi della vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche; devono dare o avere dato personali contributi di rilievo nel modo imprenditoriale, in quello della professione e della cultura, da valutare dal consiglio di amministrazione.

*(Omissis).*

Art 8.

(Comma 1). L'assemblea dei soci delibera:

sulle norme che regolano il proprio funzionamento;

sulla elezione dei soci di sua competenza,

sulla elezione del presidente, del vice presidente e dei consiglieri,

sulla elezione dei revisori,

sulla misura delle indennità di carica per i componenti il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori, nonché la eventuale determinazione del rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute dagli amministratori e dai revisori in ragione del loro incarico;

sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione o da almeno un terzo dei soci,

sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali.

*(Omissis)*

Art. 11.

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da non meno di dieci e non più di dodici consiglieri.

(Comma 2) Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri sono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno; durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

(Comma 3). I componenti il consiglio rimangono nel loro ... *(Omissis).*

(Comma 4). Il presidente, il vice presidente e i consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche e ad essi si applicano le norme dell'art 2392 del codice civile

(Comma 5). Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in qualsiasi momento perdano i requisiti previsti dal presente statuto ... *(Omissis).*

*(Omissis).*

Art. 12.

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione viene convocato almeno una volta ogni trimestre presso la sede della Fondazione o altrove ad iniziativa del presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi ai componenti il consiglio ed il collegio dei revisori almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma, telex o telefax almeno un giorno prima

*(Omissis).*

Art. 16

*(Omissis).*

(Comma 2) I revisori sono nominati dall'assemblea dei soci; di essi almeno uno deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili ovvero, fino a che questo non sia stato istituito, nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

*(Omissis).*

(Comma 4). Devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche.

*(Omissis).*

Art. 17.

(Comma 1). Per gli amministratori e per i revisori si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

(Comma 2). I componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori non possono ricoprire più di due cariche in organi di società od enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione.

Art. 18.

(Comma 1). Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta una indennità di carica, costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nella misura determinata dall'assemblea dei soci e secondo modalità di erogazione definite dal consiglio di amministrazione.

(Comma 2). Ai componenti del collegio dei revisori spetta, secondo modalità definite dal consiglio di amministrazione, un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nella misura determinata dall'assemblea dei soci tenuto conto delle tariffe professionali vigenti per lo svolgimento delle funzioni sindacali.

(Comma 3). Ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori spetta, altresì, il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

(Comma 4). Qualora l'interessato ricopra contemporaneamente cariche negli organi amministrativi e di controllo in società partecipate, direttamente o indirettamente, ... *(Omissis).*

Art. 23.

(Comma unico). Il presidente ed il vice presidente in carica alla data di deliberazione delle modifiche al presente statuto rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla medesima data.

**94A4483**

---

DECRETO 21 giugno 1994.

**Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa centrale di risparmio V.E. per le provincie siciliane.**

## IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa centrale di risparmio V.E. per le provincie siciliane, con sede in Palermo;

Vista la delibera del 28 marzo 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 nonché l'abrogazione dell'art. 23 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 nonché la modifica concernente l'abrogazione dell'art. 23 dello statuto della Fondazione Cassa centrale di risparmio V.E. per le provincie siciliane, con sede in Palermo, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1994

*Il Ministro:* DINI

---

ALLEGATO

Art. 1.

*(Omissis).*

(Comma 2). La Fondazione è disciplinata dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e dalle successive loro modifiche e integrazioni.

(Comma 3). La Fondazione ha sede in Palermo ed ha durata illimitata.

Art. 2.

(Comma 1). In aderenza alle proprie finalità originarie, la Fondazione attraverso propri programmi e progetti di intervento, da realizzare anche tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati, persegue scopi di interesse generale e di utilità e solidarietà sociale. In particolare contribuisce allo sviluppo civile, economico e sociale del Paese privilegiando la propria tradizionale zona di presenza e di attività, ed operando prevalentemente nei settori attinenti la ricerca scientifica, la sanità, l'arte e la cultura nonché l'assistenza, la beneficenza e la tutela in genere delle categorie sociali più deboli. È esclusa la gestione diretta di attività nei predetti settori.

(Comma 2). La Fondazione può compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie e opportune per le proprie esigenze gestionali ovvero strumentali alla realizzazione delle proprie finalità nei settori di intervento di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 3.

(Comma 1). La Fondazione amministra la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria scorporata ai sensi del precedente art. 1.

(Comma 2). L'acquisto e la cessione di azioni della società di cui al primo comma del presente articolo dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 218/1990 e dal decreto legislativo n. 356/1990.

*(Omissis).*

Art. 8.

(Comma 1). Sono organi della Fondazione:

*a)* il consiglio di amministrazione,

*b)* il presidente;

*c)* il collegio dei sindaci;

*d)* il segretario generale.

Art. 9.

(Comma 1). Il consiglio è composto da nove amministratori nominati, nei termini eventualmente previsti da vigenti disposizioni, come segue:

cinque dal Presidente della regione siciliana;

uno dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

uno dal Ministro della pubblica istruzione;

uno dal Ministro per la sanità.

(Comma 2). Il presidente e il vice presidente sono eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno, e restano in carica sino alla scadenza del loro mandato di componenti il consiglio.

(Comma 3). Gli amministratori devono essere scelti tra persone di particolare esperienza in campo economico, creditizio, professionale o nei settori in cui si svolge l'attività istituzionale dell'ente.

Art. 10.

(Comma 1). I componenti il consiglio (ivi compresi il presidente e vice presidente) durano in carica quattro anni dalla data di assunzione del loro incarico di amministratori, e possono essere confermati.

(Comma 2). Gli amministratori nominati o eletti in sostituzione di coloro che siano venuti a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica per la durata del mandato dei loro predecessori.

(Comma 3). L'amministratore che non intervenga alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, viene considerato dimissionario, e se ne provoca la sostituzione ad iniziativa del Presidente.

Art. 11.

(Comma 1). Il consiglio si considera validamente costituito con la nomina di almeno sette amministratori.

(Comma 2). Esso ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione. Elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente, e nomina il segretario generale e il suo sostituto.

Art. 13.

(Comma 1). Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

(Comma 2). Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, prevalendo in caso di parità il voto di chi presiede. Per quelle relative alla cessione di azioni della società di cui all'art. 3 è necessario il voto favorevole della maggioranza di due terzi degli amministratori in carica, arrotondata eventualmente all'unità superiore. Per quelle relative all'elezione del presidente e vice presidente è necessario il voto favorevole e segreto di almeno sei amministratori.

*(Omissis).*

(Comma 4). Il presidente firma i verbali con il segretario generale, il quale partecipa alle adunanze con voto consultivo.

*(Omissis).*

Art. 14.

*(Omissis).*

(Comma 2) Il presidente inoltre:

convoca e presiede il consiglio di amministrazione, proponendo le materie da trattare,

sorveglia il buon andamento della Fondazione;

adotta, in caso d'urgenza, ogni provvedimento necessario su proposta e d'intesa con il segretario generale, riferendo al consiglio alla prima adunanza

*(Omissis).*

Art 15.

(Comma 1). Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e nominati nei termini eventualmente previsti da vigenti disposizioni, uno dal Ministro del tesoro, con funzioni di presidente, un altro dal presidente della regione siciliana, e un altro ancora dall'assessore regionale al bilancio Durano in carica un triennio e sono confermabili.

(Comma 2). Il collegio sindacale vigila sulla osservanza delle norme di legge e regolamentari, controlla la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze contabili, il rispetto delle norme per la redazione dei bilanci Esercita ogni altra attribuzione conferitagli dalla legge n. 218/1990, dal decreto legislativo n. 356/1990 e da successive loro modifiche e integrazioni.

*(Omissis).*

Art 16.

*(Omissis).*

(Comma 2). La misura dell'indennità di carica e della medaglia di presenza e determinata dal consiglio di amministrazione con l'assenso del Ministro del tesoro.

Art. 17.

(Comma 1) Il segretario generale:

*(Omissis).*

Art. 19.

*(Omissis).*

(Comma 2). I progetti di bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal segretario generale, sono approvati, previo esame del collegio sindacale, dal consiglio di amministrazione, rispettivamente, entro il 31 maggio ed entro il 31 dicembre di ogni anno.

*(Omissis).*

**94A4484**

---

DECRETO 30 giugno 1994.

**Emissione di monete d'argento da L. 5.000 celebrative del 650° anniversario dell'istituzione dell'Università di Pisa.**

## IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, concernente l'integrazione del programma di emissioni numismatiche per l'anno 1993;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'argento da L. 5.000 celebrativa del 650° anniversario dell'istituzione dell'Università di Pisa;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'argento da L. 5.000 celebrative del 650° anniversario dell'istituzione dell'Università di Pisa, da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

| Metallo | Valore nominale (lire) | Diametro mm | Titolo in millesimi | | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | legale | tolleranza in + o — | legale | tolleranza in + o |
| Argento | 5.000 | 32 | 835 | 3‰ | 18 | 0,09 |

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

*sul dritto:* al centro un cherubino simbolo dell'Università di Pisa; sotto il nome dell'autore «E.L. FRAPICCINI»; intorno un motivo tratto dalla decorazione esterna del Battistero di Pisa; in giro leggenda «REPUBBLICA ITALIANA» e un punto;

*sul rovescio:* al centro una composizione comprendente una sezione del Battistero di Pisa ed un pendolo; sotto «1993» e «R»; intorno leggenda «VIR SAPIENS QUAERIT PACEM» e un motivo tratto dalla decorazione esterna del Battistero di Pisa; in giro la scritta «650° ANNIVERSARIO FONDAZIONE UNIVERSITÀ DI PISA» e «L 5.000»;

*sul bordo in rilievo:* fregi e «R.I.».

Art. 4.

Il contingente, in valore nominale delle nuove monete di cui al presente decreto sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

ALLEGATO

*Dritto*

*Rovescio*

94A4485

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 giugno 1994.

**Autorizzazione alla SIS - Compagnia di assicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa ai rischi grandine, brina e gelo del ramo altri danni ai beni.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1988, con il quale la SIS - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, con il quale la predetta società è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista l'istanza in data 15 dicembre 1993, con la quale la predetta SIS - Compagnia di assicurazioni S.p.a., ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa ai rischi grandine, brina e gelo del ramo altri danni ai beni;

Vista la lettera in data 17 maggio 1994, n. 410795, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio favorevole parere in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta del 23 maggio 1994, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La SIS - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa ai rischi grandine, brina e gelo del ramo altri danni ai beni.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1994

*Il direttore generale:* CINTI

94A4520

---

DECRETO 5 luglio 1994.

**Autorizzazione alla S.p.a. L'Abeille - Compagnia italiana di assicurazioni, in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo tutela giudiziaria.**

## IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla S.p.a. L'Abeille - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Milano;

Vista l'istanza in data 22 dicembre 1993, con la quale la predetta S.p.a. L'Abeille - Compagnia italiana di assicurazioni, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo tutela giudiziaria;

Vista la lettera in data 17 maggio 1994, n. 410797, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta del 23 maggio 1994, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

L'Abeille - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo tutela giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1994

*Il direttore generale:* CINTI

94A4521

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 giugno 1994.

**Determinazione, ai sensi del comma 12 dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di particolari disposizioni a tutela dei conduttori di beni immobili ad uso abitativo, con riguardo alle loro condizioni economiche, nonché delle procedure per la valutazione dei relativi beni immobili da dismettere da parte dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.D.A.P.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica;

Visti, in particolare, i commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 9 della predetta legge n. 537/1993, concernenti disposizioni in materia di dismissione del patrimonio immobiliare da reddito dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) e dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.);

Vista la normativa vigente in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Ritenuto, ai sensi del comma 12 dell'art. 9 della soprarichiamata legge n. 537/1993, di dover determinare particolari disposizioni a tutela dei conduttori di beni immobili ad uso abitativo, con riguardo alle loro condizioni economiche, nonché definire le procedure per la valutazione dei relativi beni immobili da dismettere;

Decreta:

Art. 1.

1. I conduttori delle unità immobiliari ad uso abitativo da dismettere ai sensi del comma 9 dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che fossero tali alla data del 1° gennaio 1993, hanno diritto all'acquisto delle unità stesse, sempre che, alla data di presentazione della relativa domanda, siano in regola con il pagamento di canoni, spese ed oneri accessori. Detto diritto va esercitato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di pubblicazione del bando o dell'avviso di vendita delle unità stesse.

2. Ai fini di cui al comma precedente gli istituti interessati o la società di cui al comma 10 dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono tenuti ad adottare le opportune misure di pubblicità.

Art. 2.

1. Il prezzo delle unità immobiliari di cui al comma 1 dell'art. 1 è determinato da apposite commissioni nominate dal competente organo di amministrazione dell'istituto interessato e composte da tre tecnici, di cui uno scelto tra i liberi professionisti, ovvero predisposte dalla società di cui al comma 10 dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 3.

1. I conduttori delle unità immobiliari ad uso abitativo che non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione e che siano stati titolari, per l'anno precedente al bando o avviso di vendita, di reddito del nucleo familiare complessivo, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali obbligatori, inferiore al limite fissato al successivo comma 2 ovvero siano ultrasessantenni o portatori di handicap, hanno diritto a permanere affittuari della stessa unità immobiliare ovvero di analoga unità messa a disposizione dallo stesso istituto.

2. Il limite di reddito complessivo da considerare ai fini di cui al comma 1 è pari a:

*a)* L. 30.000.000 se il nucleo familiare è costituito da un unico componente;

*b)* L. 42.000.000 se il nucleo familiare è costituito da due componenti;

*c)* L. 50.000.000 se il nucleo familiare è costituito da tre componenti, aumentato di L. 5.000.000 per ciascun componente aggiuntivo.

3. I conduttori di cui al comma 1 decadono dal beneficio ivi previsto qualora essi stessi ovvero anche uno solo dei componenti del nucleo familiare risultino proprietari di immobile ad uso abitativo nell'ambito del comune ove è situato l'alloggio condotto in locazione ovvero di comune limitrofo.

4. Per nucleo familiare, ai fini di cui ai commi 1 e 3, si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente *more uxorio*, nonché gli ascendenti, i discendenti ed i collaterali fino al terzo grado stabilmente conviventi.

Roma, 30 giugno 1994

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
MASTELLA

*Il Ministro del tesoro*
DINI

94A4519

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

ORDINANZA 7 luglio 1994.

**Approvazione del prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale dei soggetti di cui all'art. 11, comma secondo, numeri 1 e 2, della legge 5 agosto 1981, n. 416.** (Ordinanza n. 01/94).

IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visti gli articoli 1 e 2, comma secondo, del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 421;

Visto l'avviso di rettifica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio 1994, concernente il predetto decreto-legge;

EMANA

la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. Il prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale che i soggetti di cui all'art. 11, comma secondo, numeri 1 e 2, della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono tenuti a pubblicare entro il 31 agosto di ogni anno su tutte le testate edite, unitamente allo stato patrimoniale ed al conto economico, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 421, deve essere redatto secondo il modello allegato alla presente ordinanza.

Art. 2.

1 La presente ordinanza viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 421.

Roma, 7 luglio 1994

*Il Garante:* SANTANIELLO

ALLEGATO

# PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE VOCI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL ..............

**da pubblicare ai sensi dell'art.2, comma secondo, del D.L. 30 giugno 1994, n. 421.**

| **RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI:** | | |
|---|---|---|
| - RICAVI DELLA VENDITA DI COPIE (1) | | |
| di cui per abbonamenti (2) | | |
| -RICAVI DELLA VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI (3) | | |
| di cui per vendita tramite concessionarie di pubblicità (4) | | |
| **COSTI PER SERVIZI:** | | |
| - LAVORAZIONI PRESSO TERZI (5) | | |
| - AGENZIE DI INFORMAZIONE (6) | | |
| | | |

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:**

(1) Indicare i ricavi per la vendita delle copie della/e testata/e edita/e indipendentemente dalle modalità (abbonamento, vendita in edicola ecc.), al netto degli aggi di distribuzione e rivendita.

(2) Indicare la quota dei ricavi sub (1) derivanti esclusivamente dalla vendita delle copie per abbonamenti.

(3) Indicare i ricavi complessivi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari sulla/e testata/e edita/e indipendentemente dalla struttura organizzativa di vendita (diretta o tramite concessionaria) e dalla tipologia della pubblicità (locale, nazionale, commerciale, finanziaria e di servizio).

(4) Indicare i ricavi complessivi derivanti dalla vendita di spazi per qualunque tipologia di pubblicità, sulla/e testata/e edita/e effettuata con l'intermediazione di concessionaria/e di pubblicità.

(5) Indicare i costi per lavorazioni eseguite da terzi relativi all'attività editoriale (lavorazioni tipografiche varie, ecc.).

(6) Indicare i costi derivanti dalla fornitura di servizi da parte di agenzie di informazione.

94A4527

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 22 aprile 1994, n. 8.

**Applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.**

*Al Ministero dell'interno*
*Al Ministero degli affari esteri*
*Al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
*Al Ministero della difesa*
*Al Ministero dell'ambiente*
*Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
*Al Ministero del commercio estero*
*Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali*
*Ai presidenti delle giunte delle regioni e statuto ordinario ed a statuto speciale*
*Ai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano*
*Alle prefetture*
*Ai commissari di Governo delle regioni e province autonome*
*Agli assessorati sanità regionali*
*Agli assessorati sanità province autonome*
*Ai magnifici rettori delle università statali*
*Agli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali*
*Al direttore dell'Istituto superiore di sanità*
*Ai direttori degli istituti zooprofilattici sperimentali*
*Alla Federazione regionale degli ordini dei medici veterinari*
*Al Sindacato italiano veterinari di medicina pubblica*
*Al comando carabinieri N.A.S.*
*All'I.S.T.A.T.*
*Alla Farmindustria*
*Al C.N.R.*
*All'ENEA*

L'emanazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, in attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, ha profondamente modificato le regole dell'utilizzazione degli animali nella sperimentazione. Ha infatti introdotto quale novità saliente un regime di autocontrollo che fa carico a qualsiasi figura di ricercatore persona fisica o giuridica, pubblica o privata, del rispetto di precisi e complessi requisiti oggettivi e soggettivi nonché di limiti e condizioni stabiliti in tutte le fasi di utilizzazione degli animali. E d'altra parte accanto alla novità dell'autocontrollo va considerata anche la continuità con la legge abrogata e la coerenza con le norme penali vigenti laddove viene attribuito carattere di eccezionalità a tutto il sistema di disposizioni che rendono lecita la sperimentazione animale. Ci si riferisce ai limiti ed alle condizioni sopracitati fuori dei quali, con le sole deroghe che la legge stessa prevede, si configura l'illecito di natura penale.

Le difficoltà applicative, legate alle numerose innovazioni dello stesso decreto legislativo, hanno reso necessaria l'emanazione di alcune circolari esplicative, dapprima la n. 32 del 26 agosto 1992 destinata a gestire la fase transitoria e successivamente, più di recente, la n. 17 e la n. 18 del 5 maggio 1993, che hanno inteso fornire linee-guida di carattere amministrativo ed operativo relativamente all'art. 7, per la comunicazione dei progetti di ricerca, ed agli articoli 8 e 9, per le autorizzazioni in deroga. Al contempo si rendono necessari ulteriori chiarimenti ed istruzioni pratiche. Si ritiene perciò opportuno, riunire in questa circolare esplicativa tutto quanto risulta al momento utile onde pervenire ad una applicazione uniforme del decreto legislativo n. 116/1992.

*Ambito di applicazione.*

Il decreto legislativo n. 116/1992 disciplina tutte le attività connesse all'utilizzo degli animali vivi con finalità sperimentali e/o scientifiche, allo scopo di tutelarne il benessere ed evitare o limitare al minimo possibile dolore, sofferenza, angoscia, danni temporanei durevoli che possono prodursi nel corso di talune sperimentazioni.

Nella disciplina del decreto legislativo n. 116/1992 vengono in evidenza: la procedura sperimentale, la delimitazione del concetto di esperimento, le specie animali che possono essere utilizzate, la provenienza degli animali.

Posto che fine della legge è garantire il benessere dell'animale, oggetto di essa è l'attività sperimentale come insieme di procedure, tecnologie ed attitudini professionali che si esplicano dall'allevamento, commercializzazione e mantenimento dell'animale alla sperimentazione in senso stretto, in modo da dare i seguenti risultati: riduzione degli esperimenti, riduzione del numero di animali utilizzati, riduzione al massimo possibile della sofferenza. Il progetto e l'attività di ricerca sono nel merito scientifico del tutto indipendenti. Le attività di ricerca, non tutte ma soltanto quelle in cui è consentito l'uso dell'animale — art. 3, comma 1 —, entrano nella disciplina della legge per il riflesso che hanno nella scelta della procedura sperimentale.

In ogni attività di ricerca si deve infatti:

1) dimostrare che non è possibile ricorrere ad altri metodi scientificamente convalidati he non comportino l'utilizzo di animali, dimostrare il perché della scelta di un particolare animale, art. 4, commi 1 e 2;

2) mettere in atto procedure che evitino sprechi, ripetizioni e sofferenza per l'inadeguatezza del modello prescelto, articoli 6 e 12;

3) operare con strumenti ed in strutture adeguati alle procedure scelte, art. 12;

4) esercitare l'autocontrollo con la dimostrata preparazione al corretto uso dell'animale sia, da parte del ricercatore che degli operatori di diverso livello, art. 4, commi 5, 6 e 7, con la preposizione di un responsabile di stabilimento di riconosciuta esperienza di animali, articoli 5 e 12, con il controllo sanitario permanente di un medico veterinario a ciò preposto, articoli 5, 6 e 12.

Quando gli animali impiegati siano quelli tutelati *ex* art. 2, lettera *a)*, del decreto, costituisce esperimento ogni uso consentito dell'animale con esclusione di quelle pratiche espressamente previste dalla lettera *d)* del citato art. 2 e cioè: le pratiche agricole, quale la marcatura, il contenimento e le attività espletate per il governo degli animali, le pratiche cliniche veterinarie, i metodi meno dolorosi di uccisione quali quelli applicati per la macellazione, l'abbattimento e la soppressione umanitaria degli animali.

Non è rilevante invece per la definizione di esperimento la quantificazione o la qualificazione del dolore inferto: l'accezione di dolore di cui alla lettera *d)* è troppo estesa e comprensiva anche dall'aspetto psicologico per poter costituire criterio discriminante dell'esperimento.

La quantificazione del dolore viene invece in rilievo con riguardo an'obbligo generale di anestesia dell'animale quando sia prevedibile in sede di progetto, o valutabile dal medico veterinario in corso di esperimento, che il dolore causato dall'anestesia è maggiore di quello causato dall'esperimento.

Inoltre non sono considerati esperimenti indipendenti quelli concernenti la ricerca di base, in quanto ricadono nella disciplina degli esperimenti principali cui si riferiscono, né quelli a scopo didattico che sono soggetti a particolare autorizzazione preventiva.

Vengono individuati tre tipi di stabilimento: di allevamento, fornitore ed utilizzatore, per ognuno dei quali sono previsti adempimenti specifici.

Le attività sperimentali possono essere svolte solo presso stabilimenti utilizzatori regolarmente autorizzati e sotto la diretta responsabilità del ricercatore (art. 4, comma 5).

*Impiego degli animali.*

Premesso il vincolo, sopra specificato, della preventiva ricerca di metodi alternativi validi, tutte le specie animali di cui all'art. 2, lettera *a)*, possono essere oggetto di esperimento nel rispetto tuttavia di precise condizioni, per alcune specie più pregnanti, secondo il seguente prospetto:

*a)* per tutte le specie vale il principio fondamentale per il quale in funzione di uno specifico progetto una determinata specie deve costituire il modello più valido;

*b)* il secondo principio generale richiede che nell'ambito di più modelli animali validi sia scelto quello a più basso livello neurologico;

*c)* i cani, i gatti, i primati non umani e gli animali in estinzione, riconosciuti tali dalle vigenti disposizioni, possono essere oggetto di esperimento soltanto per fini limitati e previa autorizzazione del Ministero della sanità.

Tutti gli stabilimenti, siano essi di allevamento, fornitori o utilizzatori, devono garantire e tutelare il benessere degli animali attraverso l'idoneità degli ambienti ed il corretto trattamento degli animali stessi in tutte le fasi del mantenimento ed in quelle della sperimentazione (art. 5). Tali stabilimenti sono sottoposti a regime autorizzativo in base agli articoli 10, 11 e 12 nella logica di poter esercitare un riscontro oggettivo del benessere degli animali oltre che del numero effettivo in cui vengono impiegati e della movimentazione cui sono sottoposti.

Gli animali appartenenti alle specie elencate nell'allegato 1 del decreto legislativo debbono provenire da allevamenti appositamente autorizzati, come specificato nella rettifica al decreto legislativo pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 15 dicembre 1992. Circa la provenienza degli animali regola generale è la provenienza da ellevamenti.

Rimane allora da chiarire quale sia la disciplina che regola il prelievo dall'ambiente.

Escluso il ricorso agli animali randagi *ex* legge n. 281/1991, escluso che il prelievo dall'ambiente possa essere effettuato *motu proprio* da stabilimenti di allevamento o fornitori e fatti, infine, salvi i divieti stabiliti dalle leggi regionali, la facoltà di utilizzare animali selvatici è riconosciuta soltanto al ricercatore che, in base all'art. 4, commi 1 e 2, può dimostratamente dichiarare che la sola idonea all'esperimento è una determinata specie che in particolare sia anche selvatica. Sono fatte salve le preventive autorizzazioni quando le specie selvatiche dovessero riguardare i primati non umani o quelle in estinzione.

Il prelievo dall'ambiente deve avvenire previa comunicazione al comune nel cui territorio esso si effettua.

Una protezione più incisiva viene riservata dall'art. 4, comma 1, della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 ad alcune categorie di animali selvatici per le quali il prelievo è consentito, previa autorizzazione della regione competente, soltanto agli istituti scientifici universitari, al CNR ed ai musei di storia naturale per fini di studio e ricerca. Nella fattispecie la disciplina del decreto legislativo n. 116/1992 deve essere combinata con le disposi-

zioni della legge n. 157/1992. Se trattasi di specie selvatiche in via di estinzione l'autorizzazione all'importazione o alla detenzione per i fini di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 116/1992 concessa dai competenti organi comporta anche la presenza della autorizzazione ministeriale in deroga di cui all'art. 8, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 116/1992, previa presentazione del progetto di ricerca dal quale risulti che la specie in causa è l'unica adatta allo scopo.

Le norme tecniche cui gli stabilimenti devono adeguarsi sono quelle previste nell'allegato II al decreto legislativo n. 116/1992 sempre che queste ultime non risultino nel caso concreto non adatte al benessere degli animali. In tale ipotesi si applicano le misure ritenute più confacenti sotto la responsabilità del direttore dello stabilimento e fatta salva ogni diversa disposizione dell'autorità di controllo. Per le specie non previste nell'allegato II si applicano le misure stabilite dalla legge n. 623/1985. Quando si tratti di specie non previste né dall'allegato II né dalla legge n. 623/1985 si applicano le misure ritenute più idonee dal responsabile dello stabilimento, salvo diversa disposizione dell'autorità di controllo.

La sperimentazione in campo, in deroga all'art. 12, può essere eseguita sempre sulla base di una necessità dichiarata e dimostrata *ex* art. 4, commi 1 e 2, ed art. 7, comma 1.

Nell'espletamento della sperimentazione in campo vanno comunque applicati l'art. 3, commi 1, 3, 4 e 5, l'art. 4 e l'art. 6; è fatto salvo il ricorso alle autorizzazioni in deroga, articoli 8 e 9.

*Autorizzazioni.*

La concessione delle autorizzazioni all'esercizio di stabilimento d'allevamento o fornitore è disciplinata dall'art. 10 che ne attribuisce la competenza ai comuni, mentre gli stabilimenti utilizzatori devono essere preventivamente autorizzati dal Ministero della sanità, a norma dell'art. 12.

È consentito, in fase transitoria, il proseguimento dell'attività a quelle ditte o enti già titolari di autorizzazione concessa con la precedente normativa o che, sulla base della stessa, operano. Tali soggetti non sono esentati dal conformarsi ai dettami generali e particolari del decreto legislativo n. 116/1992, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 14 dello stesso decreto legislativo. Essi inoltre, pur continuando nell'esercizio dell'attività sperimentale, devono attivare le procedure amministrative per la regolarizzazione della fase di transizione.

La documentazione da allegare alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione di stabilimento utilizzatore ai sensi dell'art. 12 è esemplificativa nell'allegato 3.

Gli esperimenti, a seconda della tipologia, sono soggetti ad adempimenti quali la semplice comunicazione o la richiesta di preventiva autorizzazione in deroga per i casi previsti.

Sono altresì soggette ad autorizzazione le sperimentazioni che superino la durata massima di tre anni e che non siano relative ad ordinarie prove di qualità, efficacia ed innocuità o prove previste dalla farmacopea ufficiale o da linee guida o norme nazionali ed internazionali (art. 7, comma 2). L'interessato dovrà presentare apposita richiesta per la prosecuzione della sperimentazione al Ministero della sanità un anno prima della scadenza del triennio originariamente prefissato.

*Le autorizzazioni in deroga.*

Sono di seguito elencate le diverse tipologie di sperimentazioni soggette a preventiva autorizzazione in deroga del Ministro della sanità a norma degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 116/1992:

1) sperimentazioni su animali senza anestesia in deroga all'obbligo di cui all'art. 4, comma 3, secondo il quale tutti gli esperimenti devono essere effettuati in anestesia generale o locale, incluse le sperimentazioni che comportano o rischiano di comportare gravi lesioni (danni durevoli) o forti dolori che potrebbero protrarsi dopo l'esperimento, quando questi siano prevedibili;

2) sperimentazioni su primati non umani, su cani e su gatti in deroga al divieto di cui all'art. 3, comma 2;

3) sperimentazioni su animali in via di estinzione, di cui alla legge n. 150 del 7 febbraio 1992, in deroga al divieto di cui all'art. 3, comma 3;

4) sperimentazioni a scopo didattico, in deroga all'art. 3, comma 1.

Le predette autorizzazioni sono concesse a precise condizioni:

l'esperimento senza preventiva anestesia è ammissibile soltanto quando quest'ultima è più traumatica per l'animale dell'esperimento stesso e quando l'anestesia è incompatibile con il fine dell'esperimento, e, qualora lo stesso comporti o rischi di comportare gravi lesioni o forti dolori, viene concessa solo in caso di eccezionale importanza dell'esperimento;

gli esperimenti su primati non umani, cani e gatti sono ammessi per motivi riconducibili all'obiettivo della ricerca, devono cioè riguardare verifiche medico-biologiche essenziali sempreché il ricorso ad altri animali non risponda agli scopi prefissati;

gli esperimenti su animali in via di estinzione sono ammissibili in via eccezionale per verifiche medico-biologiche essenziali quando la specie presa in considerazione è l'unica adatta allo scopo o se la finalità della ricerca è intesa alla conservazione della specie considerata;

gli esperimenti a scopo didattico sono ammessi solo in caso di inderogabile necessità e quando risulti impossibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi. Non rientrano in tale tipologia quelle pratiche didattiche che prevedono dimostrazioni su animali soppressi o macellati con sistemi umanitari o riconosciuti, tuttavia anche per questi casi si raccomanda di preferire pratiche dimostrative alternative quando egualmente corrispondenti agli obiettivi che s'intendono perseguire.

Gli esperimenti di cui ai precedenti punti vengono consentiti solo dopo aver valutato la procedura e le tecniche che si intendono utilizzare nonché il fine, pertanto le relative richieste di autorizzazione devono essere supportate da idonea documentazione tecnico-scientifica.

Le richieste per ottenere le predette autorizzazioni in deroga devono essere avanzate al Ministero della sanità, corredate del relativo progetto di ricerca redatto in duplice copia seguendo il modello di cui all'allegato 4, e, quando rispondenti ad esigenze che prevedibilmente risultano di tipo routinario e sistematico, si evadono in una unica autorizzazione.

*Comunicazione.*

A norma dell'art. 7, chiunque intenda effettuare esperimenti su animali deve informarne il Ministero della sanità, la regione, la prefettura, il comune e l'unità sanitaria locale.

La comunicazione (v. allegato 4) indirizzata al Ministero della sanità deve essere corredata di dichiarazione, documentata *ad hoc*, che il progetto è necessario per ricerche mirate ad uno dei fini dell'art. 3, comma 1, inevitabile ai sensi dell'art. 4 e che sono assicurate le condizioni previste dall'art. 5.

L'utilizzo di animali nell'ambito dei laboratori di analisi per le prove diagnostiche mediche o medico-veterinarie che non rientrino nella pratica clinica-veterinaria è soggetto all'obbligo della sola comunicazione alla USL competente territorialmente, salvo che dette prove non comportino i casi soggetti ad autorizzazioni in deroga di cui agli articoli 4 e 9 del decreto legislativo.

La comunicazione, redatta conformemente a quanto disposto dall'art. 4 e sottoscritta, deve contenere nome, cognome, titolo di studio, residenza e codice fiscale del responsabile del progetto di ricerca e deve esservi dichiarata la sede dello stabilimento autorizzato in cui si effettuano gli esperimenti.

Le sperimentazioni propedeutiche che sono parte essenziale del progetto di ricerca principale devono essere riportate nella medesima comunicazione.

La comunicazione deve infine indicare la durata del progetto ed i nominativi del personale che attende alla esecuzione degli esperimenti e/o al controllo degli animali e del medico veterinario. È inteso che l'esecuzione degli esperimenti o la responsabilità degli stessi resta attribuita a laureati nelle discipline di cui all'art. 4, comma 5. Allo stato attuale sono contemplate solo medicina e chirurgia, medicina veterinaria, biologia e scienze naturali.

La comunicazione abilita ad esercitare l'attività di sperimentazione, salvo che la stessa non contempli deroghe, senza alcun atto da parte del Ministero della sanità, che può chiedere, ove ne ravvisi l'opportunità, ulteriori chiarimenti o impartire specifici indirizzi e prescrizioni.

I comuni che ricevono copia delle comunicazioni sono interessati per le attribuzioni e le competenze ad essi spettanti quali enti pubblici locali preposti alla protezione degli animali e per i compiti loro demandati dalla legge del 14 agosto 1991, n. 281, con particolare riguardo ai controlli sull'impiego di randagi e selvatici; essi si avvalgono eventualmente delle associazioni di volontariato maggiormente rappresentative e di guardie zoofile espressamente qualificate ed abilitate.

*Responsabile dello stabilimento: compiti e responsabilità.*

In relazione al tipo di struttura, al numero ed alle specie animali stabulate ed alla natura delle ricerche, ogni stabilimento deve avvalersi di personale qualificato in numero sufficiente ad assicurare il benessere ed il controllo degli animali, l'adeguatezza delle attrezzature e l'idoneità dell'ambiente in cui vivono (articoli 4, 5, 10, 11 e 12).

Devono pertanto essere individuati il responsabile o i responsabili che si occupano della gestione e dell'organizzazione dello stabilimento in tutti gli aspetti, sia di carattere amministrativo (tenuta ed aggiornamento dei registri di carico e scarico come da art. 12, comma 3, ecc.), sia sanitario ed organizzativo. Il responsabile deve essere persona qualificata e competente e possedere una adeguata conoscenza delle specie animali stabulate nell'impianto e delle necessità derivanti dai protocolli delle ricerche che vengono espletate nello stabilimento.

Il responsabile o i responsabili devono essere specificamente indicati nella istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione ministeriale.

Compatibilmente con il tipo di struttura, il responsabile si avvale di tecnici, in numero adeguato, addetti alla cura ed al trattamento degli animali ed alla sanificazione degli ambienti e di tecnici addetti alla manutenzione degli impianti. È cura del responsabile promuovere e consentire l'aggiornamento e la formazione professionale del personale tecnico e sanitario.

*Medico veterinario.*

Il controllo delle condizioni di salute degli animali e l'assistenza sanitaria devono essere assicurate da un medico veterinario che svolge, inoltre, funzioni di consulenza sul benessere degli animali nelle diverse fasi, ivi compresa quella d'impiego (art. 5; art. 6, comma 4; art. 12, comma 2).

È infatti previsto all'art. 5, punto *d)*, che un medico veterinario controlli le condizioni di benessere e di salute degli animali allo scopo di evitare danni durevoli, inutili sofferenze ed angoscia: in questo caso il medico veterinario può essere un dipendente della struttura (stabilimento produttore od utilizzatore) ovvero un medico veterinario libero professionista (con rapporto di consulenza) e tale controllo si esercita nell'ambito della verifica generale del protocollo di sperimentazione quando ricorrano, nel corso delle singole prove, le circostanze predette (possibilità di danni durevoli, dolore, inutili sofferenze od angoscia).

L'art. 6, comma 4, stabilisce che un medico veterinario controlli la buona esecuzione delle procedure di esperimento e decida se l'animale debba o possa essere tenuto in vita.

Quest'ultima esigenza decisionale ricorre comunque quando, terminata la procedura sperimentale, permangano o rischino di permanere gravi dolori e sofferenza. Se non ricorre tale ipotesi e l'animale è mantenuto in vita devono essere assicurate le condizioni di cui all'art. 5 presso lo stesso stabilimento utilizzatore o facendo ricorso a strutture esterne, anche private.

Nel caso di prove di tipo routinario e sistematico non implicanti tecniche sperimentali a rischio per la tutela del benessere animale, la cui esecuzione è realizzata secondo prassi consolidate di laboratorio, non è necessaria la presenza del medico veterinario. Tale valutazione di rischio è comunque a discrezione del medico veterinario.

*Registrazione degli animali.*

Il responsabile dello stabilimento d'allevamento, fornitore od utilizzatore, deve annotare in apposito registro, costituito da un numero noto di fogli numerati progressivamente, gli animali presenti ed i relativi movimenti.

Se trattasi di stabilimento d'allevamento (art. 11, comma 1) verranno annotati il numero degli animali nati, morti e di quelli forniti, il contrassegno di identificazione (numero di lotto od altro per piccoli animali da laboratorio, matricola od altro marchio per cani, gatti e primati non umani) e la specie, nonché le date, e per quelli forniti nome e indirizzo del destinatario. Gli stabilimenti fornitori annoteranno pure i dati dell'allevamento di provenienza. Il registro, vidimato dall'autorità comunale, deve essere conservato presso lo stabilimento per tre anni almeno.

Nel caso di stabilimento utilizzatore a norma dell'art. 12, commi 3 e 4, il registro, preventivamente vidimato dal Ministero della sanità attraverso gli uffici della Direzione generale dei servizi veterinari o gli uffici veterinari per gli adempimenti CEE (allegato 1), deve essere strutturato in modo tale da poter seguire il destino di ogni singolo animale o lotto di animali. Deve pertanto essere prevista una sezione nella quale venga registrato il numero degli animali introdotti, la data, il loro contrassegno di identificazione (numero di lotto od altro per i piccoli animali da laboratorio, la matricola o altro marchio per cani, gatti e primati non umani), la specie di tutti gli animali nonché la loro provenienza. Nella stessa sezione o altra distinta occorre annotare la data di utilizzo ed il destino finale. Attraverso la registrazione deve comunque essere possibile seguire le fasi di impiego degli animali con le relative date all'interno dello stabilimento e, nel caso di particolari ricerche sul campo, anche fuori. Le nascite che possono verificarsi negli stabilimenti utilizzatori, non previste da protocolli sperimentali, debbono essere registrate.

Qualora uno stabilimento utilizzatore impieghi a fini sperimentali animali nati nell'ambito dello stabilimento stesso al di fuori dei protocolli sperimentali è tenuto a configurarsi anche come stabilimento d'allevamento, ottemperando a quanto previsto dall'art. 10.

Anche in questo caso i registri devono essere tenuti almeno tre anni a disposizione delle autorità di vigilanza e controllo.

*Relazione.*

Entro il 31 marzo di ogni anno gli stabilimenti utilizzatori devono inviare al Ministero della sanità, Direzione generale dei servizi veterinari una relazione complessiva e sintetica nella quale siano indicati i dati relativi all'impiego degli animali a fini sperimentali nell'anno precedente, ed in particolare a:

*a)* numero e specie animali utilizzate;

*b)* numero di animali utilizzati, distinti per specie e categoria, negli esperimenti effettuati per i fini di cui all'art. 3 e suddivisi per la lettera *a)*, paragrafi 1) e 2), e per la lettera *b);*

*c)* numero animali, utilizzati distinti per specie e categoria, e suddivisi per tipo di prova, ordinati secondo lo schema di cui all'allegato n. 2.

I dati di cui sopra costituiranno base essenziale delle informazioni che debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee e verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* così come prescritto agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo.

*Controlli.*

I controlli e le ispezioni degli stabilimenti utilizzatori spettano al Ministero della sanità sulla base dell'art. 6 della legge n. 833/1978, e per effetto degli articoli 7, 8, 9, 12 del decreto legislativo in questione.

In tale veste il Ministero svolge tutti i controlli e gli accertamenti ritenuti necessari per verificare la corretta ed uniforme applicazione del decreto legislativo.

I controlli sugli stabilimenti d'allevamento e fornitori sono esercitati dal comune in base all'art. 10.

*Vigilanza.*

La vigilanza veterinaria permanente su tutti gli stabilimenti è svolta, come da propria competenza, dai servizi veterinari delle unità sanitarie locali.

*Il Ministro:* GARAVAGLIA

ALLEGATO 1

MINISTERO DELLA SANITA'
UFFICI VETERINARI PER GLI ADEMPIMENTI CEE

| UFFICIO | INDIRIZZO |
|---|---|
| **ANCONA**<br>(Marche e Umbria) | Corso Garibaldi, 7<br>60121 ANCONA<br>Tel. 071/55341 |
| **BARI**<br>(Puglia) | Corso de Tullio<br>70124 BARI<br>Tel. 080/5213208 |
| **CAMPO DI TRENS**<br>(Trentino A. Adige) | C/O Palazzo Sadopre<br>39040 CAMPO TRENS (BZ)<br>Tel. 0472/721572 |
| **CAMPOGALLIANO**<br>(Emilia-Romagna) | Via del Passatore, 67<br>41011 CAMPOGALLIANO (MO)<br>Tel. 059/525953 |
| **CATANIA**<br>(Sicilia) | Via Umberto, 281<br>95129 CATANIA<br>Tel. 095/538314 |
| **FIUMICINO**<br>(Lazio) | Aeroporto L. Da Vinci<br>00050 ROMA-FIUMICINO<br>Tel. 06/65011426 |
| **GENOVA**<br>(Liguria) | Calata Chiappella<br>16126 GENOVA<br>Tel. 010/262116 |
| **GORIZIA**<br>(Friuli-V. Giulia) | Via Trieste<br>34170 GORIZIA<br>Tel. 0481/21123 |
| **LIVORNO**<br>(Toscana) | Via Indipendenza, 20<br>57100 LIVORNO<br>Tel. 0586/887073 |

| | |
|---|---|
| **MILANO**<br>(Lombardia) | Via Pergolesi, 11<br>20124 MILANO<br>Tel. 02/6690435 |
| **NAPOLI**<br>(Campania e Basilicata) | Stazione Marittima<br>Ala di Ponente<br>Locale 50<br>80133 NAPOLI<br>Tel. 081/5524659 |
| **PESCARA**<br>(Abruzzo e Molise) | Via Dante, 8<br>65100 PESCARA<br>Tel. 085/27014 |
| **POLLEIN**<br>(Valle d'Aosta) | Loc. Autoporto<br>11020 POLLEIN (AO)<br>Tel. 0165/31887 |
| **PORTO TORRES**<br>(Sardegna) | Via P. di Piemonte, 50<br>07046 PORTO TORRES (SS)<br>Tel. 079/503493 |
| **REGGIO CALABRIA**<br>(Calabria) | Piazzale Nord<br>Svincolo Autostrada<br>89100 REGGIO CALABRIA<br>Tel. 0965/46674 |
| **TORINO**<br>(Piemonte) | Loc. Interporto<br>Prima Strada 3/b<br>10043 ORBASSANO (TO)<br>Tel. 011/3975928 |
| **VERONA**<br>(Veneto) | Via Sommacampagna, 61<br>37100 VERONA<br>Tel. 045/8082617 |

ALLEGATO 2

## TABLE 1 : NUMBER OF ANIMALS USED IN EXPERIMENTS FOR SELECTED PURPOSES

Purpose versus species

| SPECIES | Biological studies of a fundamental nature | Research, development and quality control of products and apparatus for human medicine and dentistry and veterinary medicine excluding safety evaluation | Diagnosis of disease | Toxicological and other safety evaluations including safety evaluation of products and appliances for human medicine and dentistry and veterinary medicine | Education and training | Other | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mice | | | | | | | |
| Rats | | | | | | | |
| Guinea-Pigs | | | | | | | |
| Hamsters | | | | | | | |
| Other Rodents | | | | | | | |
| Rabbits | | | | | | | |
| Cats | | | | | | | |
| Dogs | | | | | | | |
| Ferrets | | | | | | | |
| Other Carnivores | | | | | | | |
| Horses, donkeys and cross breeds | | | | | | | |
| Pigs | | | | | | | |
| Goats | | | | | | | |
| Sheep | | | | | | | |
| Cattle | | | | | | | |
| Primates<br>(a) Prosimians (Prosimia)<br>(b) New World Monkeys (Ceboidea)<br>(c) Old World Monkeys (Cercopithecoidea)<br>(d) Apes (Hominoidea) | | | | | | | |
| Other Mammals | | | | | | | |
| Quails | | | | | | | |
| Other birds | | | | | | | |
| Reptiles | | | | | | | |
| Amphibians | | | | | | | |
| Fish | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

## TABLE 2B : NUMBER OF ANIMALS USED IN EXPERIMENTS FOR STUDIES ON HUMAN AND ANIMAL DISEASES

Main categories versus legislative requirements

| Legislative requirements | Human cardiovascular diseases | Human respiratory diseases | Human nervous and mental disorders | Human cancer (excluding evaluations of carcinogenic hazards) | Other human diseases | Animal diseases | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National legislation only | | | | | | | |
| EEC legislation | | | | | | | |
| Other International legislation | | | | | | | |
| Any combination of the above | | | | | | | |
| No legislative requirements | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

## TABLE 2C - NUMBER OF ANIMALS USED IN EXPERIMENTS FOR STUDIES ON HUMAN AND ANIMAL DISEASES

Species versus legislative requirements

| SPECIES | National legislation only | EEC legislation | Other International legislation | Any combination of the above | No legislative requirements | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mice | | | | | | |
| Rats | | | | | | |
| Guinea-Pigs | | | | | | |
| Hamsters | | | | | | |
| Other Rodents | | | | | | |
| Rabbits | | | | | | |
| Cats | | | | | | |
| Dogs | | | | | | |
| Ferrets | | | | | | |
| Other Carnivores | | | | | | |
| Horses, donkeys and cross breeds | | | | | | |
| Pigs | | | | | | |
| Goats | | | | | | |
| Sheep | | | | | | |
| Cattle | | | | | | |
| Primates<br>(a) Prosimians (Prosimia)<br>(b) New World Monkeys (Ceboidea)<br>(c) Old World Monkeys (Cercopithecoidea)<br>(d) Apes (Hominoidea) | | | | | | |
| Other Mammals | | | | | | |
| Quails | | | | | | |
| Other birds | | | | | | |
| Reptiles | | | | | | |
| Amphibians | | | | | | |
| Fish | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

## TABLE 3A : NUMBER OF ANIMALS USED IN TOXICOLOGICAL AND OTHER SAFETY EVALUATIONS

Types of tests versus species

| PECIES | Acute (14 days) and sub-acute (28 days) : toxicity testing methods (including limit test) | | | Skin Irritation | Skin sensitisation | Eye irritation | Sub-chronic and chronic toxicity (more than 28 days) | | | | Reproductive toxicity | Toxicity to aquatic vertebrates not included in other columns | Other | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LD50, LC50 | Other lethal methods | Non lethal clinical signs methods | | | | Sub-chronic and chronic toxicity | Carcino-genicity | Terato-genicity | Muta-genicity | | | | |
| ice | | | | | | | | | | | | | | |
| ats | | | | | | | | | | | | | | |
| uinea-Pigs | | | | | | | | | | | | | | |
| amsters | | | | | | | | | | | | | | |
| ther Rodents | | | | | | | | | | | | | | |
| abbits | | | | | | | | | | | | | | |
| ats | | | | | | | | | | | | | | |
| ogs | | | | | | | | | | | | | | |
| errets | | | | | | | | | | | | | | |
| ther arnivores | | | | | | | | | | | | | | |
| orses, onkeys and ross breeds | | | | | | | | | | | | | | |
| igs | | | | | | | | | | | | | | |
| oats | | | | | | | | | | | | | | |
| heep | | | | | | | | | | | | | | |
| attle | | | | | | | | | | | | | | |
| rimates<br>a) Prosimians (Prosimia)<br>b) New World Monkeys<br>Ceboidea)<br>c) Old World Monkeys (Cercopi-<br>hecoidea)<br>d) Apes (Hominoi-dea) | | | | | | | | | | | | | | |
| ther Mammals | | | | | | | | | | | | | | |
| Quails | | | | | | | | | | | | | | |
| Other birds | | | | | | | | | | | | | | |
| Reptiles | | | | | | | | | | | | | | |
| Amphibians | | | | | | | | | | | | | | |
| Fish | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | |

## TABLE 3B NUMBER OF ANIMALS USED IN TOXICOLOGICAL AND OTHER SAFETY EVALUATIONS

Products versus species

| SPECIES | Products/ substances or appliances for human or veterinary medicine or dentistry | Products/ substances used or intended to be used mainly in agriculture | Products/ substances used or intended to be used mainly in industry | Products/ substances used or intended to be used mainly in households | Products/ substances used or intended to be used mainly as cosmetics or toiletries | Products/ substances used or intended to be used mainly as additives in food for human consumption | Products/ substances used or intended to be used mainly as additives in food for animal consumption | Tobacco products | Potential or actual contaminents in the general environment which do not appear in other columns | Other toxicological or safety evaluations | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mice | | | | | | | | | | | |
| Rats | | | | | | | | | | | |
| Guinea-Pigs | | | | | | | | | | | |
| Hamsters | | | | | | | | | | | |
| Other Rodents | | | | | | | | | | | |
| Rabbits | | | | | | | | | | | |
| Cats | | | | | | | | | | | |
| Dogs | | | | | | | | | | | |
| Ferrets | | | | | | | | | | | |
| Other Carnivores | | | | | | | | | | | |
| Horses donkeys and cross breeds | | | | | | | | | | | |
| Pigs | | | | | | | | | | | |
| Goats | | | | | | | | | | | |
| Sheep | | | | | | | | | | | |
| Cattle | | | | | | | | | | | |
| Primates<br>(a) Prosimians (Prosimia)<br>(b) New World Monkeys (Ceboidea)<br>(c) Old World Monkeys (Cercopithecoidea)<br>(d) Apes (Hominoidea) | | | | | | | | | | | |
| Other Mammals | | | | | | | | | | | |
| Quails | | | | | | | | | | | |
| Other birds | | | | | | | | | | | |
| Reptiles | | | | | | | | | | | |
| Amphibians | | | | | | | | | | | |
| Fish | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | |

## TABLE 3C NUMBER OF ANIMALS USED IN TOXICOLOGICAL AND OTHER SAFETY EVALUATIONS

Types of tests versus products

| TYPES OF TESTS | Acute (14 days) and sub-acute (28 days) - toxicity testing methods (including limit test) | | | Skin Irritation | Skin sensitisation | Eye irritation | Sub-chronic and chronic toxicity (more than 28 days) | | | | Reproductive toxicity | Toxicity to aquatic vertebrates not included in other columns | Other | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LD50 LC50 | Other lethal methods | Non lethal clinical signs methods | | | | Sub-chronic and chronic toxicity | Carcino-genicity | Terato-genicity | Muta-genicity | | | | |
| Products/ substances or appliances for human or veterinary medicine or dentistry | | | | | | | | | | | | | | |
| Products/substances used or intended to be used mainly in agriculture | | | | | | | | | | | | | | |
| Products/substances used or intended to be used mainly in industry | | | | | | | | | | | | | | |
| Products/substances used or intended to be used mainly in households | | | | | | | | | | | | | | |
| Products/substances used or intended to be used mainly as cosmetics or toiletries | | | | | | | | | | | | | | |
| Products/substances used or intended to be used mainly as additives in food for human consumption | | | | | | | | | | | | | | |
| Products/substances used or intended to be used mainly as additives in food for animal consumption | | | | | | | | | | | | | | |
| Tobacco products | | | | | | | | | | | | | | |
| Potential or actual contaminents in the general environment which do not appear in other columns | | | | | | | | | | | | | | |
| Other toxicological or safety evaluations | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | |

## TABLE 3D NUMBER OF ANIMALS USED IN TOXICOLOGICAL AND OTHER SAFETY EVALUATIONS

Types of tests versus legislative requirements

| | Acute (14 days) and sub-acute (28 days) toxicity testing methods (including limit test) | | | Skin Irritation | Skin sensitisation | Eye irritation | Sub-chronic and chronic toxicity (more than 28 days) | | | | Reproductive toxicity | Toxicity to aquatic vertebrates not included in other columns | Other | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LD50, LC50 | Other lethal methods | Non lethal clinical signs methods | | | | Sub-chronic and chronic toxicity | Carcino-genicity | Terato-genicity | Muta-genicity | | | | |
| National legislation only | | | | | | | | | | | | | | |
| EEC Legislation | | | | | | | | | | | | | | |
| Other International legislation | | | | | | | | | | | | | | |
| Any combination of the above | | | | | | | | | | | | | | |
| No legislative requirements | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | |

**TABLE 4 : NUMBER OF ANIMALS USED IN RELATION WITH THEIR PLACE OF ORIGIN**

Origin versus species

| SPECIES | Animals coming from registered breeding or supplying establishments within the EEC | Animals coming from other sources within the EEC | Animals coming from non-EEC countries | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Mice | | | | |
| Rats | | | | |
| Guinea-Pigs | | | | |
| Hamsters | | | | |
| Other Rodents | | | | |
| Rabbits | | | | |
| Cats | | | | |
| Dogs | | | | |
| Ferrets | | | | |
| Other Carnivores | | | | |
| Horses, donkeys and cross breeds | | | | |
| Pigs | | | | |
| Goats | | | | |
| Sheep | | | | |
| Cattle | | | | |
| Primates<br>(a) Prosimians (Prosimia)<br>(b) New World Monkeys (Cebpidea)<br>(c) Old World Monkeys (Cercopithecoidea)<br>(d) Apes (Hominoidea) | | | | |
| Other Mammals | | | | |
| Quails | | | | |
| Other birds | | | | |
| Reptiles | | | | |
| Amphibians | | | | |
| Fish | | | | |
| TOTAL | | | | |

ALLEGATO 3

ELENCO DOCUMENTI PER L'AUTORIZZAZIONE DI STABILIMENTO UTILIZZATORE (sensi art. 12 D.L.vo 116/92)

1) domanda in bollo da £ 15.000 (salvo i casi di esenzione dall'imposta di bollo previsti a norma di legge);
2) documentazione attestante la qualificazione professionale del responsabile tecnico dello stabilimento utilizzatore e del personale adibito alla assistenza agli animali ed al funzionamento delle attrezzature;
3) dichiarazione di accettazione dell'incarico del Responsabile con firma autenticata;
4) relazione tecnica scientifica indicante la tipologia delle sperimentazioni, le specie animali impiegate, il numero di animali che si prevede d'impiegare per anno;
5) foglio-tipo del registro su cui vengono annotati i movimenti degli animali utilizzati negli esperimenti;
6) originale della ricevuta del bollettino di versamento di £ 1.500.000 sul c/c n. 40988008 intestato al Ministero della Sanità - Direzione Generale dei Servizi Veterinari - Div. VIII, secondo quanto previsto dal D.M. 19/7/1993 pubblicato sulla G.U. n. 172 del 24/7/1993, utilizzando l'apposito modello Ch8 quater AOT e specificando sul retro le causali del versamento;
7) n. 2 marche da bollo (valore riferito al momento di presentazione della domanda), salvo i casi di esenzione all'imposta di bollo previsti a norma di legge;
8) piantina/e dello stabulario/i e/o dei locali dove vengono tenuti gli animali prima, durante e dopo l'esperimento;
9) elenco delle attrezzature presenti;
10) parere igienico-sanitario rilasciato dalla U.S.L. competente territorialmente.

+++

Sullo stesso numero di c/c di cui al punto 6) dovrà essere versata la somma di £ 300.000 e di £ 500.000, previste dal D.M. 19/7/1993 rispettivamente per la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 7, comma 2 (prosecuzione di sperimentazioni oltre tre anni) e per la richiesta di autorizzazione in deroga di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) (esperimenti su animali in via di estinzione).

ALLEGATO 4

SCHEMA PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 116\92*

RESPONSABILE DEL PROGETTO DI RICERCA

COGNOME.......................... NOME ..........................
CODICE FISCALE ................. RESIDENZA ....................

DIPARTIMENTO O ISTITUTO DI AFFERENZA
..................................................................

RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEGLI ESPERIMENTI

COGNOME.......................... NOME ..........................
CODICE FISCALE ................. RESIDENZA ....................

DIPARTIMENTO O ISTITUTO DI AFFERENZA
..................................................................

RESPONSABILE DELLO STABULARIO

COGNOME.......................... NOME ..........................
CODICE FISCALE ................. RESIDENZA ....................

UBICAZIONE DELLO STABULARIO ......................................

* SE GLI ESPERIMENTI IMPLICANO DEROGA IN BASE ALL'ARTICOLO 8 E ALL'ARTICOLO 9 IL PRESENTE SCHEMA DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA SPECIFICA DOMANDA

MEDICO VETERINARIO RESPONSABILE DEI CONTROLLI DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 116\92

DOTT. ............................................................

SI PREVEDE DI UTILIZZARE N. .........

TIPO DI ANIMALE ....................................................

GLI ANIMALI SARANNO STABULATI NEI LOCALI ..........................

GLI ANIMALI SARANNO UTILIZZATI NEI LOCALI .........................

FORNITORE ..........................................................

TITOLO ED OBIETTIVO DEL PROGETTO DI RICERCA
...................................................................
...................................................................
...................................................................

DURATA DELLA SPERIMENTAZIONE (MASSIMO TRENTASEI MESI) ............

PERSONALE CHE ATTENDE ALLA ESECUZIONE DEGLI ESPERIMENTI E\O AL CONTROLLO DEGLI ANIMALI (COMPRESO IL RESPONSABILE DEGLI ESPERIMENTI)

| COGNOME E NOME | TITOLO DI STUDIO | QUALIFICA | DIPARTIMENTI \ ISTITUTO AFFERENZA |
|---|---|---|---|
| | | | |

DESCRIZIONE DEI FINI DELL'ESPERIMENTO (ARTICOLO 3 D.LVO 116\92)

..................................................................

..................................................................

..................................................................

.METODOLOGIA E TECNICA DELL'ESPERIMENTO

1) CHE TIPO DI SOFFERENZA SI RITIENE DI INFLIGGERE AGLI ANIMALI ?

[ ] POCA O NESSUNA SOFFERENZA
[ ] ALCUNE SOFFERENZE (DI BREVE DURATA)
[ ] ESTREME E INTOLLERABILI SOFFERENZE IN ANIMALI COSCIENTI
[ ] FORTI PRIVAZIONI, MUTILAZIONI O ALTRI TRAUMI

2) ANESTESIA SI [] NO []

3) TIPO DI ANESTESIA ..............................................

4) GLI ANIMALI SONO SOPPRESSI TRAMITE .........................

AL TERMINE DELLE PROCEDURE SPERIMENTALI GLI ANIMALI SONO
RIUTILIZZATI SI [] NO []

DICHIARAZIONE RIFERITA ALLE PRESCRIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 (INEVITABILITA' DEL RICORSO AD ESPERIMENTI SU ANIMALI E NECESSITA' DEL RICORSO AD UNA SPECIE DETERMINATA ED AL TIPO DI ESPERIMENTO) E DI CUI ALL'ARTICOLO 5 (RISPETTO DELLE CONDIZIONI)

.................................................................

.................................................................

.................................................................

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con i decreti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

*Decreto n. 59/1994 dell'8 luglio 1994*

Specialità medicinale:

«MICOXOLAMINA» (Ciclopiroxolamina) crema dermatologica 1% 30 g;

N. AIC: 025235019 (in base 10) 0S23LC (in base 32) latte dermatologico 1% 30 g;

N. AIC: 025235033 (in base 10) 0S23LT (in base 32) crema vaginale 1% 75 g;

N. AIC: 025235058 (in base 10) 0S23ML (in base 32) 6 ovuli 100 mg;

N. AIC: 025235072 (in base 10) 0S23NO (in base 32).

Società titolare: Laboratori Delalande Isnardi S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Imperia, via XXV Aprile n. 69, codice fiscale 00487310013;

Modifiche apportate:

Titolare AIC: Nuovo titolare AIC: Mastelli S.r.l.; con sede e domicilio fiscale in Sanremo (Imperia), via Bussana Vecchia, 32, codice fiscale 00069630085;

la prepareazione ovuli continuerà ad essere prodotta e controllata secondo quanto precedentemente autorizzato;

produttore: la società titolare dell'AIC, per le preparazioni crema dermatologica, latte dermatologico e crema vaginale, nello stabilimento sito in Sanremo (Imperia), via Bussana Vecchia, 32.

Decorrenza di efficacia del decreto: 14 luglio 1994.

*Decreto n 60/1994 dell'8 luglio 1994*

Specialità medicinale:

«SIRDALUD» (Tizanidina cloridrato) 30 compresse mg 2;

N. AIC: 025852017 (in base 10) 0SNY3K (in base 32) 30 compresse mg 4,

N. AIC: 025852029 (in base 10) 0SNY3X (in base 32) 30 compresse mg 6,

N. AIC: 025852031 (in base 10) 0SNY3Z (in base 32).

Titolare AIC: Sandoz Prodotti Farmaceutici S p a con sede e domicilio fiscale in Milano, via Arconati, n. 1, codice fiscale 07195130153 (D M. n. 484/93 del 18 giugno 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1993).

Modifica apportata:

titolare AIC: nuovo titolare AIC. Samil S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Roma, via Gerano, 5, codice fiscale 00404510588. La specialità medicinale continuerà ad essere prodotta e controllata nello stabilimento consortile sito in Milano, via Quaranta, 12.

Decorrenza di efficacia del decreto: 14 luglio 1994.

*Decreto n. 61/1994 dell'8 luglio 1994*

Specialità medicinale:

«TERNELIN» (Tizanidina cloridrato) 30 compresse mg 2,

N. AIC: 027290016 (in base 10) 0U0UF0 (in base 32) 30 compresse mg 4;

N. AIC: 027290028 (in base 10) 0U0UFD (in base 32) 30 compresse mg 6;

N AIC. 027290030 (in base 10) 0U0UFG (in base 32).

Titolare AIC: Samil S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Roma, via Gerano n. 5, codice fiscale 00404510588 (decreto ministeriale n. 485/93 del 18 giugno 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1993).

Modifica apportata:

titolare AIC: Nuovo titolare AIC: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Milano, via Arconati 1, codice fiscale 07195130153. La specialità medicinale continuerà ad essere prodotta e controllata nello stabilimento consortile sito in Milano, via Quaranta, 12.

Decorrenza di efficacia del decreto: 14 luglio 1994.

*Decreto n. 62/1994 dell'8 luglio 1994*

Specialità medicinale:

«NORITREN (Nortriptilina), 30 confetti 10 mg;

N. AIC. 021153010 (in base 10) 0N5K7L (in base 32), 30 confetti 25 mg;

N. AIC. 021153022 (in base 10) 0N5K7Y (in base 32).

Titolare AIC: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Civitali, 1, codice fiscale 00748210150.

Modifica apportata:

titolare AIC: nuovo titolare AIC: Lundbeck Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Sant'Andrea, 19, codice fiscale 11008200153.

La specialità medicinale continuerà ad essere prodotta e controllata secondo quanto precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del decreto: 14 luglio 1994.

*Decreto n. 63/1994 dell'8 luglio 1994*

Specialità medicinale:

«DOMINANS», 30 confetti;

N. AIC 023033018 (in base 10) 0PYX5U (in base 32), «FORTE» 30 confetti;

N. AIC: 023033020 (in base 10) 0PYX5W (in base 32).

Titolare AIC: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano. via Civitali, 1, codice fiscale 00748210150.

Modifica apportata:

Titolare AIC: Nuovo titolare AIC: Lundbeck Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Sant'Andrea, 19, codice fiscale 11008200153

La specialità medicinale continuerà ad essere prodotta e controllata secondo quanto precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del decreto: 14 luglio 1994.

*Nota n. 800.4/1088 dell'11 luglio 1994*

Con la nota sopra indicata il Ministero della Sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico - ha preso atto che la Fisons Italchimici S p a. - codice fiscale n. 01328640592 - ha trasferito la sede legale da Cisterna di Latina, Corso Repubblica, 151 a via Pontina km 29, civ. n 5 - Pomezia (Roma).

**94A4545**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Rilascio alla società «Mazzara Consulting S.r.l. - Società di revisione ed organizzazione aziendale», con sede legale in Trapani, dell'autorizzazione ad esercitare attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1994, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Mazzara Consulting S.r.l. -

Società di revisione ed organizzazione aziendale», con sede legale in Trapani, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

**94A4490**

### Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

| Marchio | Ragione sociale | Sede | Numero punzoni |
|---|---|---|---|
| 2684 AL | Meta Gian Piero | Valenza | 1 |
| 95 AR | Gimar di Casalini Vilma | Arezzo | 6 |
| 149 AR | Rovaro S.n.c. di Roselli & C. | Arezzo | 5 |
| 461 AR | B.S. Tre S.r.l. | Arezzo | 1 |
| 584 AR | SA.OR. S.n.c. di Santini Silvia & C. | Civitella Val di Chiana | 1 |
| 996 AR | Oro-Love di Checcacci Gianni | Arezzo | 2 |
| 130 PD | Maretto Sergio | Padova | 2 |
| 55 PV | Oro Art di Goggi Giacomo & C. S.n.c | Mede | 2 |

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

| Marchio | Ragione sociale | Sede |
|---|---|---|
| 798 AR | T.E.M. S.r.l. | Castiglio Fiorentino |
| 34 RA | Dal Pozzo Elvia | Faenza |
| 584 RM | Ranalli Massimo | Roma |
| 854 RM | Rinaldi Romano | Roma |

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

| Marchio | Ragione sociale | Sede |
|---|---|---|
| 2946 AL | Castellari & C. S.n.c. | Valenza |
| 3070 AL | Cantatore Gilberto | Valenza |
| 103 AR | Centotre - Oro S.p.a. | Civitella Val di Chiana |
| 644 AR | Ba.Fro S.d.f. di Frontani P. & C. | Laterina |
| 835 AR | Risaliti Alviano | Bibbiena |
| 951 AR | Dedra Oro S.n.c. di Bruni Riccardo & C. | Subbiano |
| 964 AR | Rosini Maria | Monte San Savino |
| 1012 AR | Marzio's S.n.c. di Fabbriciani Marco & C. | Arezzo |
| 1105 AR | Joy Preziosi di Caccialupi Mario | Arezzo |
| 1150 AR | Trebor S.d.f. di Borri Marco & C. | Arezzo |
| 1202 AR | Alessandro Duranti S.r.l. | Arezzo |
| 1203 AR | Groma S.a.s. di Guidelli Mauro & C. | Arezzo |
| 1201 AR | Centaurea Commissionaria S.r.l. | Arezzo |
| 1214 AR | Gea S.n.c. di Gialuca Rosai & C. | Arezzo |
| 1282 AR | C.M. Creazioni Mattesini di Mattesini Marco | Arezzo |
| 1295 AR | SA.BE di Berneschi Ivana a & C. S.n.c. | Capolona |
| 223 BO | Linee di Luce di Vannini Rita | Bologna |
| 88 BS | Laboratorio Orafo Gagliardi Antonio | Brescia |
| 212 GE | Carlevaro Mario | Genova |
| 91 PD | De Grandi Gianfranco | Anguillara Veneta |
| 120 PD | Silver Sefre di Santinon Efrem | S. Giorgio d. Pertiche |
| 146 PD | Salvadego Dante | S.M.B. Borgoricco |
| 147 PD | Castellan Ferruccio e Lanaro Celso | Padova |
| 170 PD | De Tommasi Giancarlo | Vigodarzere |
| 203 PD | Segato Antonio | Borgoricco |
| 239 PD | Morellato Luciano | Padova |
| 288 PD | Conte Andrea | Padova |
| 308 PD | Giostian di Pezzella Giuseppe | Montegrotto Terme |
| 312 PD | Gallinaro Celeste | Albignasego |
| 329 PD | Pedini Laurentino | Limena |
| 331 PD | 2D di De Tommasi L. Zossi L. S.d.f. | Vigodarzere |
| 338 PD | Re Mida S.n.c. di Pagiaro I. Michelotto F. e Marsiglio G. | Padova |
| 349 PD | Marco Barbieri di Benvegnù Marco | Villatora di Saonara |
| 357 PD | Rampin Gianni | Casalserugo |
| 278 RM | Sorrentino Elvio | Roma |
| 19 SV | Squarise Gian Franco | Ceriale |
| 158 VA | Magnoni Ambrogio | Cairate |
| 1211 VI | Ronel S.r.l. | Vicenza |
| 1967 VI | Sette e Cinquanta di Chiarotti Roberto | Vicenza |

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni sottoriportati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

| Marchio | Ragione sociale | Sede | Numero punzoni |
|---|---|---|---|
| 884 VI | Silmar S.p.a. | Romano d'Ezzelino | 2 |
| 1363 VI | Lingotto S.p.a. | Mussolente | 2 |

**94A4491**

# MINISTERO DEL TESORO

**Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca popolare della provincia di Foggia, società cooperativa a responsabilità limitata, in Apricena.**

Il Ministro del tesoro, con decreto del 27 giugno 1994, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca popolare della provincia di Foggia, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Apricena (Foggia), ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

94A4528

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo**

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 13 luglio 1994*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1519,16 |
| ECU | 1893,94 |
| Marco tedesco | 990,78 |
| Franco francese | 288,98 |
| Lira sterlina | 2382,04 |
| Fiorino olandese | 884,26 |
| Franco belga | 48,128 |
| Peseta spagnola | 12,039 |
| Corona danese | 252,16 |
| Lira irlandese | 2358,34 |
| Dracma greca | 6,561 |
| Escudo portoghese | 9,644 |
| Dollaro canadese | 1099,65 |
| Yen giapponese | 15,557 |
| Franco svizzero | 1174,91 |
| Scellino austriaco | 140,85 |
| Corona norvegese | 226,03 |
| Corona svedese | 201,36 |
| Marco finlandese | 299,49 |
| Dollaro australiano | 1118,86 |

94A4593

# BANCA D'ITALIA

**Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Vittore del Lazio, società cooperativa a responsabilità limitata, in S. Vittore del Lazio.**

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 15 giugno 1994, ha nominato il rag. Raffaele Minieri commissario straordinario e i signori dott Carlo Frezza di San Felice, prof. Marco Lacchini e dott. proc. Francesco Pappalardo componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Vittore del Lazio (Frosinone), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in S Vittore del Lazio (Frosinone), in amministrazione straordinaria.

94A4529

# UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

**Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per la disciplina di oftalmologia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4531

**Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per la disciplina di storia delle dottrine e delle istituzioni politiche alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4532

# UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

**Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

*Facoltà di agraria.*

fitoiatria.

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande, corredate — per i soli docenti di altro Ateneo — di certificato di servizio, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/93, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

94A4533

## UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

### Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottoelencate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante procedura di trasferimento.

*Facoltà di scienze politiche:*

sociologia politica.

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*

ecologia

petrografia;

immunologia.

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle rispettive facoltà dell'Università «La Sapienza» entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**94A4560**

### Vacanze di posti di ricercatore universitario da ricoprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università «La Sapienza» di Roma, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. A02 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del decreto ministeriale 17 settembre 1993, n. 366.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università «La Sapienza» di Roma, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. A03 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del decreto ministeriale 17 settembre 1993, n. 366.

**94A4530**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 16 marzo 1994 concernente: «Revoca parziale del finanziamento relativo al progetto FIO '86 n. 109 denominato "Sistema di smaltimento dei rifiuti solidi e fanghi prodotti nelle isole di Ischia e Procida"».** (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1994).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 29, prima colonna, al terzo capoverso delle premesse, dove è scritto: «Ritenuto opportuno alla revoca immediata del finanziamento ...», si legga: «Ritenuto opportuno *procedere* alla revoca immediata del finanziamento ...».

**94A4535**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: | | |
| | - annuale | L. 357.000 |
| | - semestrale | L. 195.500 |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale. | | |
| | - annuale | L. 65.500 |
| | - semestrale | L. 46.000 |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | | |
| | - annuale | L. 200.000 |
| | - semestrale | L. 109.000 |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | | |
| | - annuale | L. 65.000 |
| | - semestrale | L. 45.500 |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | - annuale | L. 199.500 |
| | - semestrale | L. 108.500 |
| **Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | - annuale | L. 687.000 |
| | - semestrale | L. 379.000 |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. 2.550 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 124.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 81.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 7.350 |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 336.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 205.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.450 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 6 3 0 9 4 *

**L. 1.300**